



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 23

Oggetto: Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2017.

L'anno **Duemiladiciassette** addì **tredici** del mese di **Aprile**, alle ore **10.10**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **prima convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Gaetano La Falce	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carminio Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi	SI	
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro		SI	15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Giuseppe Oliva	SI		16	Serafina Astorino		SI
8	Serena Carrozzino	SI		17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri	SI					

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore Infrastrutture - Servizio Patrimonio

Proponente Geom. Fedele Schifino (Responsabile Settore)

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- l'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (e, successivamente, dall'art. 19, comma 16-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'art. 33, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; dall'art. 33-bis, comma 7, del citato d.l. n.98/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), così recita: «**Art. 58. Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali.** 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n.47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli

immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.»;

- lo scopo della norma, esplicitamente dichiarato, è quello di procedere al «riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» dell'Ente in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego di tali cespiti che possa avere positivi effetti sul bilancio dell'Ente pubblico che li possiede anche per il rispetto del patto di stabilità interno;
- per la redazione del Piano la norma stabilisce che l'organo di governo dell'Ente pubblico proceda all'individuazione «sulla base della documentazione esistente» dei singoli beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, che non siano strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; tali beni devono essere suscettibili di valorizzazione oppure atti a essere dismessi;
- la destinazione dei cespiti può essere anche quella di confluire in un fondo di investimento immobiliare, sia esso esistente oppure attraverso la creazione di un fondo *ad hoc*;
- l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come «patrimonio disponibile», a cui consegue la relativa destinazione urbanistica;
- un'importante conseguenza privatistica, sancita dalla suddetta norma, è quella che l'elenco dei beni contenuti nel Piano, reso pubblico con le modalità indicate dalla legge, costituirà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, con ciò producendo gli effetti di cui all'art. 2644 c.c., nonché costituendo parimenti la stessa efficacia dell'iscrizione del bene al catasto;
- gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- l'eventuale interessato che volesse far valere i propri diritti nei confronti dell'Ente pubblico proprietario dell'immobile potrà ricorrere contro l'iscrizione del bene negli elenchi attraverso il ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. La legge fa salva la possibilità di ricorrere agli altri rimedi di legge;

Preso atto:

- che la Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 58 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133, esclusa la proposizione iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»;
- che, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta norma, questa deve essere pertanto riletta come se non contenesse più le parole: «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente»;

Visto il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto ai sensi degli articoli 243-*bis*, 243-*ter* e 243-*quater* del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto- legge n.174/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.14 del 27 febbraio 2013 e modificato con successiva deliberazione consiliare n.59 del 5 agosto 2013, ai sensi del quindicesimo comma dell'art.1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e secondo quanto stabilito dalla citata disposizione di legge;

Dato atto che:

- il competente Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha attivato la procedura di ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune di Castrovillari, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, predisponendo apposito elenco dei singoli beni immobili (terreni e fabbricati) ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- il suddetto elenco, costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale ed allegato al bilancio di previsione 2017, è meritevole di approvazione;

Considerato che con atto n.51 del 22/03/2017 la Giunta comunale ha deliberato di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale quanto riportato nel dispositivo seguente;

Visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, proposto dalla Giunta comunale con la precitata deliberazione n.51/2017;

Visto l'articolo 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n.244, convertito in Legge 27 febbraio 2017, n.19 (G.U. 28 febbraio 2017 n.49) che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 31/03/2017;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante *«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, recante *«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»*, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 23 marzo 2011, n. 67), recante *«Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale»*;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.170, concernente la *«Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131»*;

Visto l'art.27 (*«Dismissioni immobili»*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»*, nel testo modificato dalla

legge di conversione 22 dicembre 2011, n.214 e, successivamente, dall'art. 33, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 33;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42, comma 2 - lett. l);

Accertato che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

***Si propone** al Consiglio comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:*

- a) **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 e s.m.i., e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 16-30 dicembre 2009, n.340 (pubblicata nella *Gazz. Uff.* 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), l'elenco dei singoli beni immobili (terreni e fabbricati) comunali, ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, costituente il **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, allegato al presente atto del quale forma parte integrante ed essenziale;
- b) **Di dare atto** che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come «patrimonio disponibile», a cui consegue la relativa destinazione urbanistica;
- c) **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce effetto dichiarativo della proprietà, in relazione agli immobili per i quali non risultano precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art.2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) **Di consentire** che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2017/2019;
- e) **Di dare atto** che il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2017 e pubblicato all'Albo pretorio on-line, un uno con la presente deliberazione consiliare approvativa dello stesso, ai sensi degli artt.124 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- f) **Di demandare** al Responsabile Settore Infrastrutture, nonché al Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali al presente deliberato, del quale sarà data pubblicità sul sito internet del Comune di Castrovillari (www.comune.castrovillari.cs.gov.it);

- g) **Di precisare** che il presente atto non è soggetto al controllo del Co.re.co., in virtù dell'art.1, comma 3, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 33, che ha soppresso, in conformità a quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i controlli sugli atti degli Enti locali e delle loro articolazioni;
- h) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- i) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) Al Responsabile Settore Infrastrutture;
 - b) Al Responsabile Settore Pianificazione Territoriale;
 - c) Al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - d) Al Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Responsabile Settore Infrastrutture
F.to *Istr. dir. tec. Geom. Fedele Schifino*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, **Maria Silella**, dell'Assessore all'Ambiente, Energia e Pianificazione Tecnologica, **Pasquale Pace** e dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Pianificazione, **Aldo Visciglia**;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Signori Consiglieri comunali **Massarotti - Insieme per Castrovillari-**, **Santagada -Castrovillari Solidale-** **D'Atri -Progressisti per Castrovillari-**, **Di Gerio -Partito Democratico-**, **Lo Prete -Nuovi Percorsi-**, **Laghi -Solidarietà e Partecipazione-**, **Guaragna -Castrovillari Città Viva-**, **Carrozzino -Città Futura-**, **La Falce -Democratici per Castrovillari-**;

Dato atto che sia la relazione degli Assessori, che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sopra descritti sono tutti meglio sinteticamente riportati nel precedente verbale n.14, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

Con il seguente risultato proclamato dal **Presidente Vico**:

Presenti **n.14**

Votanti: **n.13**

Favorevoli **n.10**

Contrari **n.3** (*Laghi, Santagada e Guaragna*)

Astenuti **n.1** (*Massarotti*)

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 e s.m.i., e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 16-30 dicembre 2009, n.340 (pubblicata nella *Gazz. Uff.* 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), l'elenco dei singoli beni immobili (terreni e fabbricati) comunali, ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, costituente il **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, allegato al presente atto del quale forma parte integrante ed essenziale;
- 2) **Di dare atto** che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come «patrimonio disponibile», a cui consegue la relativa destinazione urbanistica;
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce effetto dichiarativo della proprietà, in relazione agli immobili per i quali non risultano precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art.2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- 4) **Di consentire** che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2017/2019;
- 5) **Di dare atto** che il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2017 e pubblicato all'Albo pretorio on-line, un uno con la presente deliberazione consiliare approvativa dello stesso, ai sensi degli artt.124 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 6) **Di demandare** al Responsabile Settore Infrastrutture, nonché al Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali al presente deliberato, del quale sarà data pubblicità sul sito internet del Comune di Castrovillari (www.comune.castrovillari.cs.gov.it);
- 7) **Di precisare** che il presente atto non è soggetto al controllo del Co.re.co., in virtù dell'art.1, comma 3, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2002, n. 33, che ha soppresso, in conformità a quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i controlli sugli atti degli Enti locali e delle loro articolazioni;
- 8) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

- 9) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) Al Responsabile Settore Infrastrutture;
 - b) Al Responsabile Settore Pianificazione Territoriale;
 - c) Al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - d) Al Collegio dei Revisori dei Conti;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti **favorevoli 10, astenuti 4** (*Santagada, Laghi, Guaragna e Massarotti*), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE

F.to - Piero Francesco Vico -

ALLEGATO Delibera di Consiglio Comunale N. 23 del 13-5-2012



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 27-03-2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore 6
Geom. Fedele Schifino

ALLEGATO Delibera di Consiglio Comunale N. 23 del 13-5-2017



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addì 27.3.2017

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RAG. ROBERTO DIONESALVI

Il Dirigente del Dipartimento

Amministrativo Finanziario

Dott.ssa Beatrice Napolitano

PIANO ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 2017

[illegible]

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **18 APR. 2017** .., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **18 APR. 2017** .., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **18 APR. 2017**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -